



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

IL RECUPERO DI CREDITI IN SVIZZERA 3^A PARTE

La procedura ordinaria di fallimento.

Dopo aver ottenuto la domanda di continuazione del creditore (cf. 2^a parte), l'ufficio d'esecuzione competente (di seguito denominato 'Ufficio') determina – a seconda del tipo di debitore in questione – se continuare l'esecuzione del credito tramite procedura ordinaria di fallimento o tramite pignoramento.

Nel caso di applicabilità della procedura ordinaria di fallimento, l'Ufficio rilascia e consegna al debitore la cosiddetta comminatoria di fallimento. Sostanzialmente si tratta dell'avviso ufficiale che il creditore potrà richiedere il fallimento del debitore presso il giudice fallimentare, qualora il debito non venisse saldato entro 20 giorni.

Ricevuta la comminatoria, il debitore può (i) opporsi alla procedura entro 10 giorni presso l'autorità di vigilanza, (ii) proporre un concordato con l'intenzione di avviare una procedura concordataria (più o meno la versione svizzera del *Chapter 11* statunitense) ed evitare il fallimento, oppure (iii) saldare il debito.

Se il debitore invece non fa uso di nessuna di queste possibilità, il creditore, decorsi i 20 giorni, può azionare il fallimento a mezzo di domanda di fallimento da depositarsi presso il giudice fallimentare competente. Il giudice fallimentare può quindi (i) rigettare la domanda di fallimento (ad es. qualora il debitore abbia provato che il debito è stato saldato o che il creditore gli abbia concesso una dilazione), (ii) differire la decisione (ad es. qualora il debitore o un creditore abbia presentato una domanda di moratoria o qualora il giudice ritenga possibile la conclusione di un concordato), oppure (iii) dichiarare il fallimento.

Una volta pronunciata e passata in giudicato la dichiarazione di fallimento, l'ufficio fallimentare competente effettua l'inventario dei beni del fallito (di cui il fallito non può più disporre senza l'autorizzazione dell'ufficio fallimentare) e adotta le misure necessarie per la loro salvaguardia. In seguito, il giudice fallimentare ordina:

- (1) la sospensione della procedura, se ritiene che i beni del fallito non siano sufficienti per coprire i costi procedurali di una liquidazione sommaria;
- (2) di procedere alla liquidazione sommaria, se ritiene che i beni del fallito non siano sufficienti per coprire i costi procedurali di una liquidazione ordinaria o che le circostanze del caso specifico siano sufficientemente "semplici";
- (3) di procedere alla liquidazione ordinaria.

La liquidazione ordinaria prende inizio con la pubblicazione del fal-

limento nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, tramite il quale i creditori vengono invitati a presentare domanda d'insinuazione allo stato passivo del fallito entro 30 giorni (il cosiddetto appello ai creditori) – vale a dire a comunicare la loro pretesa all'ufficio fallimentare – e a partecipare alla prima assemblea dei creditori, competente ad istituire l'amministrazione fallimentare (di seguito denominata 'AF').

L'AF esamina le domande d'insinuazione e – entro 60 giorni dalla scadenza del termine d'insinuazione – forma e pubblica lo stato di graduazione dei crediti (la cosiddetta graduatoria) che espone, da un lato, l'ordine di soddisfazione dei creditori (per legge, determinati crediti sono privilegiati) e, dall'altro, le pretese che non sono state ammesse allo stato passivo. La graduazione dev'essere accessibile al pubblico presso l'AF per 20 giorni, durante i quali è soggetta a contestazioni.

Una volta avverato lo stato passivo del fallito, l'AF convocherà almeno un'altra assemblea dei creditori che, detto molto sinteticamente, dovrà confermare la proposta dell'AF in merito a come realizzare gli attivi del fallito e quindi su come liquidare la massa fallimentare.

Ottenuta la conferma, l'AF pubblicherà lo stato di ripartizione e il conto finale, proseguirà con la distribuzione del ricavato e, eventualmente, con il rilascio di attestati di carenza di beni ai creditori.

La procedura si conclude con la pubblicazione della decisione di chiusura del fallimento emanata dal giudice fallimentare.

geiser@altenburger.ch